



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPD023/263 del 23/07/2021

DIPARTIMENTO **AGRICOLTURA**

SERVIZIO **SERVIZIO SUPPORTO TECNICO ALL'AGRICOLTURA**

UFFICIO **OSSERVATORIO FAUNISTICO REGIONALE**

OGGETTO: Avvio del procedimento, ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006, per verifica di assoggettabilità a V.A.S. relativa a modifica (spostamento Area Cinofila) del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2020-2024.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTE**
- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
 - la Legge Regionale Abruzzo 28 gennaio 2004, n. 10 (*Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente*),
 - il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*);
- PREMESSO CHE**
- con Deliberazione del Consiglio Regionale Abruzzo verbale n. 33/2 del 15/09/2020 è stato approvato il Piano Faunistico Venatorio Regionale (di seguito PFVR) 2020/2024, poi pubblicato sul BURA Speciale n. 146 del 28/09/2020,
 - prima dell'approvazione di cui sopra il PFVR è stato assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS) ottenendo il parere favorevole del competente Ufficio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo n. DPC002/20 del 10/08/2020,
 - il suddetto PFVR riporta, tra l'altro, le Aree Cinofile ex art. 18 della L.R. 10/2004 e nello specifico, per quanto riguarda la Provincia di Pescara, il PVFR vigente riporta l'Area Cinofila di tipo B denominata "Colle di Sale" in agro dei Comuni di Città Sant'Angelo ed Elice (PE);
- PRESO ATTO**
- della richiesta di spostamento (sostituzione) dell'Area Cinofila di tipo B denominata "Colle di Sale" con nuova Area Cinofila di tipo B denominata "Città Sant'Angelo", acquisita al prot. RA n. 0224952 del 27/05/2021, presentata dall'Ambito Territoriale di Caccia (di seguito ATC) "Pescara" (nota ATC n. 98/2021 del 24/05/2021), con la quale viene richiesto lo spostamento dell'Area Cinofila in parola allegando alla richiesta il documento denominato <Studio preliminare ambientale per verifica di non assoggettabilità a VAS – Spostamento di Area Cinofila denominata 'Colle di Sale'>,
 - che la richiesta di cui sopra è stata integrata con nota dell'ATC n. 114/2021 del 11/06/2021 (acquisita al prot. RA n. 0245699 del 11/06/2021) contenente nuovo <Studio preliminare ambientale per verifica di non assoggettabilità a VAS – Spostamento di Area Cinofila

denominata 'Colle di Sale'>;

- CONSIDERATO** che la modifica richiesta dall'ATC "Pescara" comporta:
- la soppressione dell'Area Cinofila di tipo B denominata "Colle di Sale", in agro dei Comuni di Città Sant'Angelo ed Elice, già presente nel PFVR 2020-2024, avente un'estensione di 919 ettari,
 - la costituzione di nuova Area Cinofila di tipo B denominata "Città Sant'Angelo", in agro del Comune di Città Sant'Angelo, avente un'estensione di 655 ettari;
- VISTO** che la suddetta modifica richiesta dall'ATC "Pescara" determina la necessità di avviare un procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 relativo a modifica del PFVR vigente;
- PRESO ATTO**
- che con la Determinazione DPD023/74 del 11/05/2017 fu avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. del Piano Faunistico Venatorio della Regione, poi conclusosi con il richiamato parere favorevole del competente Ufficio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo n. DPC002/20 del 10/08/2020;
 - che nell'ambito del procedimento VAS di cui al punto che precede furono individuati i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) che restano i medesimi nel presente procedimento;
- RITENUTO** necessario avviare un procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 per la richiesta di spostamento dell'Area Cinofila presentata dall'ATC "Pescara" che comporta una modifica del PFVR 2020-2024;
- ATTESO** che le funzioni in materia venatoria e di pesca, già esercitate dalle Province, sono state riassunte alla competenza della Regione ai sensi della L.R. 32/2015 a far data dal 4 novembre 2016;
- VISTA** la Legge Regionale 14 settembre 1999, n. 77 (*norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*) ed, in particolare, l'art. 5, comma 2, lettera a), che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
- DATO ATTO CHE** il Responsabile del procedimento, dr. Luigi Logiudice e la sottoscritta, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, non si trovano in situazione di conflitto di interessi;
- ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento, tenuto conto anche del fatto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa per la Regione Abruzzo;

a termini delle vigenti norme legislative e regolamentari,

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte,

1. **DI AVVIARE** il procedimento ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 di verifica di assoggettabilità a VAS relativo alla modifica del PVFR 2020-2024 che, in dettaglio, comporta la sostituzione dell'Area Cinofila di tipo B denominata "Colle di Sale" con nuova Area Cinofila di tipo B denominata "Città Sant'Angelo";
2. **DI SPECIFICARE** che, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettere p, q e r del D.Lgs. 152/2006, sono individuate le seguenti Autorità coinvolte nel procedimento VAS:
 - **Soggetto Proponente:** ATC "Pescara",
 - **Autorità Procedente:** DPD023 Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo – Dipartimento Agricoltura,
 - **Autorità Competente:** DPC002 Servizio Valutazione Ambientale – Dipartimento Territorio-Ambiente,
 - **Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA):**
 - Ministero della Transizione Ecologica – Direzione generale per le Valutazioni Ambientali, Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale,

- R.A. Dipartimento OO.PP. Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Gestione Qualità delle Acque,
 - R.A. DPH Dipartimento Turismo e Cultura – Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientai, Aree protette e Paesaggio (sede L’Aquila),
 - R.A. Dipartimento per la Salute e il Welfare – Servizio Sanità Veterinaria Igiene e Sicurezza degli Alimenti,
 - R.A. Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura – Servizio Governo del Territorio, Beni Ambientali, Aree protette e Paesaggio (sede Pescara),
 - ARTA Abruzzo – G.d.L. VAS,
 - Ministero per i Beni e le Attività culturali – Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici d’Abruzzo,
 - Ministero della Salute – Prevenzione Generale della Prevenzione Sanitaria,
 - Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali dello Sviluppo Rurale,
 - ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – Servizio Valutazioni Ambientali - Settore Valutazione Piani e Programmi,
 - ASL Pescara – Ufficio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica,
 - Riserva Naturale Regionale dei Calanchi di Atri,
 - Comando Regione Carabinieri Forestale Abruzzo e Molise,
 - Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”;
3. **DI STABILIRE** che lo <Studio preliminare ambientale per verifica di non assoggettabilità a VAS – Spostamento di Area Cinofila denominata ‘Colle di Sale’> presentato dall’A.T.C. “Pescara” (acquisito al prot. RA n. 0245699 del 11/06/2021) viene allegato al presente atto, costituendone parte integrante e sostanziale;
4. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e di trasmetterlo, per quanto di competenza al Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo.

L’Estensore

F.to *Dott. Antonello Colantoni*
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

Il Responsabile del Procedimento

F.to *Dr. Luigi Logiudice*
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

Il Dirigente del Servizio
(vacat)

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO

Dott.ssa Elena SICO

(Firmato digitalmente)

SI INFORMA CHE

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla suddetta data di comunicazione. Per gli atti di cui non sia richiesta la comunicazione individuale, i termini, ai fini della notificazione del ricorso, decorrono dal giorno in cui sia scaduto il termine della loro pubblicazione.